

Alert

Contenzioso - Review

Sogno di una notte di mezza estate: la giustizia che sarà, o che potrebbe essere ...

Come si è visto, la fine dell'emergenza stabilita al 30 giugno per il settore dell'amministrazione della giustizia (si veda [Giustizia: l'emergenza Covid è terminata. O no?](#)) è stata dettata dalla constatazione che – al di là delle pur buone intenzioni – l'epidemia ha causato un serio stallo nell'amministrazione della giustizia, civile in particolare (ma non solo).

Ma, con quell'altalenarsi di provvedimenti contraddittori che in quell'articolo criticavamo, la legge 77/2020, di conversione del DL 34/2020, ha stabilito che **fino al 31 ottobre al processo civile si applicano – ancora e di nuovo – misure emergenziali.**

Com'era ampiamente prevedibile, dovendosi pur sempre garantire il distanziamento sociale, dal 1° luglio non era affatto ripresa la normale operatività degli uffici giudiziari, in cui si continua ad entrare solo su appuntamento (quando si riesce ad averne uno ...). E mentre ci si interrogava su che cosa sarebbe successo a settembre, anche in relazione alla possibile proroga dello stato di emergenza sanitaria al momento in vigore fino al 31 luglio, è intervenuta la nuova previsione normativa. La quale introduce un ennesimo diverso ventaglio di possibilità.

Rimane infatti previsto che il giudice possa disporre che l'udienza civile avvenga, in alternativa all'udienza <in presenza>, a trattazione scritta o in forma telematica, ma – fermo restando che decide il giudice - le parti possono chiedere quest'ultima forma di udienza quando sia stata disposta la trattazione scritta. Forse il legislatore ha tenuto conto che c'era un problema di metodo, nella misura in cui ogni scelta era rimessa al giudice senza che gli avvocati potessero nemmeno formulare una richiesta. Anche chi scrive crede nell'utilità di una interlocuzione personale, nel contraddittorio delle parti, in una serie di casi: e le rimostranze degli avvocati avevano già portato alla modifica, sul punto, della normativa sulle udienze nel giudizio amministrativo, che peraltro rimangono più chiaramente regolamentate.

Insomma, l'ennesimo cambio in corso d'opera: e viene difficile credere che il continuo mutare della normativa sia da attribuirsi alle mutazioni del virus ...

Alert

Contenzioso - Review

Ma se - approfittando dell'incertezza su che cosa ancora succederà, e magari con la testa alle vacanze (per chi può farle) – provassimo a sognare sulla Giustizia che sarà, o almeno che potrebbe essere?

Uno slogan molto diffuso di questi tempi e riferito a qualsiasi attività o ambiente è “*niente sarà più come prima*”. Con riferimento all'amministrazione della giustizia, il primo commento che viene in mente è un polemico “*magari!*”. E non tanto per critica alle persone, sulle cui vicende pure la cronaca è spesso prodiga, quanto proprio per il sistema. È noto che il giudizio su un paese è molto influenzato dal giudizio sull'amministrazione della giustizia in quello stesso paese. Non per nulla <migliorare l'efficienza del sistema giudiziario> è una delle raccomandazioni principali fatte all'Italia per il semestre europeo, destinata a pesare anche sull'erogazione delle risorse da stanziare a favore del nostro paese.

Del resto, come si può pensare che un imprenditore straniero decida a cuor leggero di operare in Italia, quando i giudizi vi durano un'eternità? La durata dei giudizi civili ritenuta ragionevole per legge è di tre anni per il primo grado, due per l'appello e uno per la cassazione: è noto che si tratta di limiti diffusamente superati, e di parecchio. Ma già questi dati spesso scoraggiano, anche perché i tre gradi di giudizio sono normalmente tutti utilizzati.

Ci si può chiedere allora se l'epidemia Sars-Cov2 possa averci insegnato qualche cosa, o se ci siano esperienze che potrebbero essere utili per cambiamenti futuri.

Posto che la lunghezza dei giudizi è il primo e vero problema della giustizia italiana, è su questo che bisogna intervenire: ed è inevitabile che si debba investire, in personale e strutture, affinché la ragionevole durata del processo sia effettivamente tale, in cui i rinvii permettano l'espletamento dell'attività difensiva e non dipendano invece dalla indisponibilità di magistrati sovraccarichi.

Il disegno di legge “*delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie¹*”, presentato ad inizio 2020 e attualmente all'esame del parlamento, mira appunto al contenimento dei tempi dei giudizi, mediante modifiche tecniche al processo civile ed un potenziamento dell'istituto della mediazione obbligatoria, consentendo entro certi limiti anche lo svolgimento di un'attività istruttoria stragiudiziale.

¹ Atto Senato n. 1662 - <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141527.pdf>

Alert

Contenzioso - Review

Le ipotesi previste sono state criticate da alcuni esperti² che hanno affermato che “*la riforma non cerca di cambiare il sistema degli incentivi, né quelli che influenzano i comportamenti di avvocati e dei loro clienti, né quelli che influenzano i comportamenti dei giudici*”.

Se è condivisibile la tesi che ritiene necessaria una riorganizzazione dell’offerta di giustizia, mediante modifiche al rito e alla struttura stessa degli uffici (e, inevitabilmente, con un aumento del numero dei magistrati), suscita maggiori perplessità disincentivare il ricorso alla tutela giurisdizionale aumentandone sensibilmente i costi.

Senza pretesa di poter e saper giudicare in poche righe una complessa questione, l’auspicio dell’avvocato è che la soluzione venga trovata – perché deve essere necessariamente trovata – senza che i cittadini sentano di non potersi permettere di avere giustizia perché <costa troppo>. È vero che questo ci differenzia da molti altri paesi, ma è anche vero che un simile approccio in ambito amministrativo, ove il costo da pagare per i giudizi in materia di appalti è decisamente elevato, ed è appunto il frutto di un tentativo di scoraggiare i giudizi in materia, ha come risultato che al TAR finiscono gli appalti più ricchi, piuttosto che quelli più problematici.

Sembra abbastanza odioso aumentare il costo della giustizia per scoraggiare il ricorso alla stessa, in maniera da giungere così ad un ridotto numero di processi e dunque poterli gestire in tempi ragionevoli. Questo appare più una scappatoia che una soluzione al problema. Ammesso che sia vero che c’è chi approfitta della lunga durata dei giudizi, non si può biasimare troppo chi cerchi di trarre un vantaggio dal sistema esistente. Ma è evidente che se un giudizio durasse poco, nessuno avrebbe alcun interesse a perseguirlo pur con la quasi certezza della soccombenza. D’altra parte, non si può nemmeno scoraggiare gli appelli mediante la previsione di oneri pesanti in caso di soccombenza: solo chi se lo può permettere avrebbe la possibilità di impugnare una sentenza ritenuta errata – e solo chi se lo può permettere potrebbe farlo anche solo per guadagnare tempo, pur sapendo che probabilmente perderà. A fronte del fatto che le norme sulla lite temeraria esistono già, la soluzione non pare equa.

Sarà banale, ma molti degli aspetti che vengono ritenuti critici sarebbero risolti di per sé qualora i giudizi avessero una durata contenuta. Non bisogna cioè confondere la causa con l’effetto: non è rendendo difficile l’accesso alla giustizia che i giudizi dureranno meno (o meglio: non è corretto operare così).

² *Come ridurre i tempi della giustizia civile* di Mario Barbuto, Carlo Cottarelli, Alessandro De Nicola e Leonardo D’Urso - <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-come-ridurre-i-tempi-della-giustizia-civile>

Alert

Contenzioso - Review

Ma se i giudizi dureranno meno, sparirà la maggior parte delle possibili distorsioni che ne derivano.

Operativamente, bisognerebbe innanzi tutto risolvere l'arretrato, e parallelamente investire in persone e strutture (a cominciare da una vera digitalizzazione) in maniera da permettere che un giudizio duri un tempo limitato: se la fase istruttoria potesse per esempio aver luogo in pochi giorni consecutivi, non ci sarebbe nemmeno bisogno di alcuna modifica alla vigente normativa - che peraltro prevede che le udienze siano rinviate a non oltre quindici giorni di distanza (ma non si tratta di termini perentori, a differenza di quelli per il deposito degli scritti da parte degli avvocati). A titolo di esempio, la fase istruttoria che in un tribunale medio grande, per consentire l'escussione di quattro testimoni per parte, dura almeno diciotto mesi - ed è un calcolo ottimistico - non si vede perché non potrebbe durare una settimana sola, se i magistrati avessero il tempo per procedere in tal senso.

Rimane il grande tema dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, introdotti - specie nelle materie in cui costituiscono una condizione di procedibilità - a fini deflattivi, per la verità non sempre raggiunti. Bisognerebbe cambiare approccio e non considerarli forche caudine sotto cui dover passare per poter agire in giudizio, ma veri sistemi alternativi.

Forse l'introduzione di una certa attività istruttoria potrebbe effettivamente favorire tale evoluzione. Inoltre, una maggior rilevanza data al mediatore ed alla sua visione della controversia potrebbe anche limitare l'instaurazione dei giudizi e quindi effettivamente contenerne il numero.

Certo solo un drastico cambio di organizzazione dell'offerta di giustizia può portare a un cambiamento nel sistema, con conseguente necessario cambio di mentalità e di approccio anche da parte di chi voglia trarre vantaggio dai malfunzionamenti. Non rimane che sperare che ciò avvenga in tempi brevi.

22.07.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it